

DETERMINAZIONE URGENTE DEL CONSIGLIERE DELEGATO
del 1° marzo 2019

OGGETTO: determinazione urgente per proroga contratto con la Ditta Alfamedia Italia s.r.l.s.

L'anno 2019, il giorno 1 del mese di marzo

IL CONSIGLIERE DELEGATO PRON TEMPORE,

premesso


- che il 25 marzo p.v. scadrà il contratto con la Ditta Alfamedia Italia s.r.l.s., allegato alla presente determina per formarne parte integrante;
- che in vista del potenziamento della Divisione Marketing e Comunicazione dell'Ente, consequenziale all'incremento dell'attività programmata nonché delle relazioni istituzionali avviate, occorre effettuare una adeguata rimodulazione dei contratti con i professionisti e con le aziende che dovranno operare in futuro all'interno di detta Divisione;
- che non trattandosi di professionista ma di società di capitali, per quanto attiene all'eventuale prosecuzione del rapporto con la Ditta in questione o l'alternativo affidamento ad altra Ditta o professionista, in attuazione della rimodulazione sopra cennata, lo scrivente ritiene opportuno investire della questione il Consiglio d'Amministrazione dell'Ente;
- che nelle more di definire in maniera puntuale la rimodulazione sopra cennata non è opportuno sospendere l'attività della Divisione Marketing dell'Ente, atteso che è imminente l'avvio della Stagione Lirica estiva e occorre, pertanto, pianificare l'attività di comunicazione onde evitare che l'Ente subisca danni in termini di diminuzione delle vendite di abbonamenti e di biglietti

DETERMINA

prorogare dal 1° aprile fino al giorno 30 giugno 2019 l'incarico meglio descritto nel contratto allegato alla presente determina per formarne parte integrante, alle medesime condizioni in esso statuite.

Il Consigliere Delegato

Giovanni Battista De Santis



DISCIPLINARE D'INCARICO

L'anno duemiladiciassette, il giorno venticinque del mese di marzo, presso la sede legale dell'Ente
Luglio Musicale Trapanese,

tra

DE SANTIS Giovanni Battista, nato ad Erice il giorno 11/08/1969, c.f. DSN GNN 69M11 D423S,
nella qualità di Consigliere Delegato dell'Ente **Luglio Musicale Trapanese – Teatro di
Tradizione**, con sede in Trapani, Largo San Francesco di Paola, 5 – Palazzo De Filippi, di seguito
denominato l'Ente, da una parte

e, dall'altra,

ALFAMEDIA ITALIA srls società a responsabilità limitata semplificata, corrente in Trapani, via
Salvatore Calvino 3, partita IVA 02620060810, rappresentata da Catanzaro Sabrina nella qualità di
Amministratore, di seguito denominato **"Fornitore"**

Premesso che:

- il Cliente intende ottenere l'erogazione dei servizi identificati nell'allegato sub A, punto "A) Campagne di Advertising - Ideazione e realizzazione di campagne di Comunicazione visiva";
- per l'esecuzione del presente contratto, referente dovrà essere Marchingiglio Giuseppa in qualità di consulente alla comunicazione e realizzatrice dell'immagine visiva e del suo coordinamento nell'ambito delle attività di promozione di questo Ente, in coerenza logica e artistica con i format grafici e di comunicazione già ideati dalla stessa Dott.ssa Marchingiglio e adottati dall'Ente sin dal 2014;
- tali servizi sono destinati a soddisfare interessi l'Ente e debbono essere configurati quale oggetto di prestazioni complessive e pertanto costituiscono oggetto di una disciplina contrattuale unitaria;
- il Fornitore è disposto a fornire tali servizi secondo le specifiche richieste dal Cliente;
- gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto e definiscono il livello qualitativo e quantitativo dei servizi da erogare, nonché gli ambienti operativi di riferimento per l'esecuzione delle prestazioni.

Tanto premesso, le Parti stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

L'oggetto del contratto è costituito dal complesso di servizi di grafica, comunicazione, definizione di




immagine coordinata, direzione e coordinamento della Divisione Marketing e Comunicazione dell'Ente, che il Fornitore si impegna ad erogare al Cliente, mediante la propria organizzazione aziendale, i propri mezzi, il personale e le risorse qualificate necessarie e sufficienti a garantire la migliore esecuzione delle prestazioni oggetto della presente scrittura.

Art. 2 - Modalità e tempi di esecuzione delle attività oggetto del contratto

- a) I servizi di cui al presente contratto saranno prestati dal Fornitore nelle proprie sedi e, ove ritenuto necessario da entrambe le parti, in quella del Cliente. Per l'espletamento del servizio presso il Cliente, il Fornitore potrà utilizzare le apparecchiature elettroniche di proprietà del Cliente;
- b) per l'esecuzione dell'incarico il Fornitore si avvarrà della propria struttura organizzativa;
- c) l'Ente indicherà un proprio referente al quale il fornitore dovrà fare riferimento per ottenere tutto quanto gli occorrerà per l'espletamento delle attività oggetto del presente contratto (informazioni, testi, materiale audio, video e fotografico; cronoprogramma delle attività et similia);
- d) le singole attività riconducibili al complesso di servizi meglio specificati al superiore punto 1) dovranno essere espletate con un cronoprogramma concordato tra il fornitore e il referente dell'Ente, in funzione esclusiva della promozione e della pubblicizzazione delle attività artistiche e/o istituzionali dell'Ente medesimo, con congruo anticipo rispetto allo svolgimento delle stesse o a specifiche esigenze relative alla tempistica della cennata comunicazione istituzionale;
- e) al fine di ottemperare a quanto prescritto al precedente punto d), per l'anno 2017, l'Ente comunicherà sinteticamente al fornitore, alla sottoscrizione del presente contratto, le proprie esigenze e le relative tempistiche di realizzazione delle attività di comunicazione riguardanti la programmazione e le principali attività istituzionali; il fornitore renderà note all'Ente, entro il 5 aprile 2017, le proprie esigenze funzionali all'espletamento del proprio incarico relativo alla programmazione estiva per lo stesso anno; per l'anno successivo, l'Ente fornirà indicazioni relative alle proprie esigenze di comunicazione, tenendo conto, qualora occorresse, delle tempistiche di programmazione annuale e pluriennale prescritte dai propri sovventori e delle tempistiche relative all'attività istituzionale;
- f) le prescrizioni di cui ai precedenti punti d) ed e) hanno carattere inderogabile per entrambe le parti e costituiscono precipuo fattore di valutazione in relazione alla corretta esecuzione del presente contratto;
- g) l'attività oggetto del presente contratto sarà svolta in piena ed effettiva autonomia; a tal fine – ferma la necessità di un collegamento funzionale con la struttura organizzativa e produttiva dell'Ente e dello svolgimento dell'incarico affidato, secondo le modalità che garantiscano il raggiungimento del risultato atteso e dedotto nella scrittura privata come sopra formulata – resta esplicitamente escluso qualsivoglia ulteriore obbligo del professionista, con specifico riferimento a quanto segue:
 - obbligo di osservare specifici ordini di servizio;
 - vincolo di dipendenza gerarchica nei confronti di personale dipendente e/o della dirigenza dell'Ente stesso;
 - obbligo di osservare un preciso orario di lavoro;
 - qualsiasi obbligo di giustificare assenze.
- h) Le parti possono recedere dal contratto prima della scadenza del termine nei seguenti casi:



Per l'Ente Luglio Musicale Trapanese:

1. per giusta causa o qualora siano emersi oggettivi profili di inidoneità professionale del Fornitore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto, con preavviso di 30(trenta) giorni;
2. inosservanza delle prescrizioni di cui al precedente punto 1);
3. mancata programmazione e realizzazione della stagione lirica 2018.

Per il Fornitore:

4. per giusta causa, con preavviso di 30(trenta) giorni.
5. In caso di risoluzione anticipata del presente contratto, l'Ente dovrà corrispondere al professionista un compenso per il periodo di attività da questi effettivamente svolta, rapportato al compenso annuo di cui al successivo Art. 4.

Art. 3 – Clausola risolutiva espressa

La validità del presente contratto per l'anno 2018 è sottoposta a clausola risolutiva espressa consistente nell'effettiva realizzazione della stagione lirica 2018; pertanto, qualora detta condizione si avverasse, il presente contratto si risolverà con effetti a decorrere dal 31/12/2017, fatto salvo il diritto del professionista a percepire il compenso di cui al precedente Art. 2., punto 5..

Art. 4 – Corrispettivo

Il corrispettivo per i servizi di cui all'art. 1) è determinato in € 9.000,00 (novemila) annui che si intendono al netto di IVA, a seguito di rilascio di regolare ricevuta e/o fattura, anche a titolo di acconto, e secondo le disponibilità finanziarie dell'Ente.

Al Fornitore potranno essere corrisposti ulteriori compensi per qualsiasi altro incarico che esuli da quanto previsto nella presente scrittura privata e che dovrà essere concordato come compenso extra.

Art. 5 - Riservatezza

Il Cliente avrà cura di stabilire le password e il novero delle autorizzazioni per l'accesso al Sistema informativo; insieme al Fornitore dovrà definire il regime operativo e le procedure di sicurezza nell'accesso ai dati, alle transazioni e alle reti di comunicazione.


Il Fornitore dovrà assicurare (in ciò assumendo anche l'impegno per il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori) la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni, del *know-how*, del *software* di cui verrà a disporre per dare esecuzione al presente Contratto, nonché la segretezza e la confidenzialità della documentazione, di qualsiasi natura, del Cliente o predisposta da terzi (inclusi dipendenti e promotori) nell'interesse del Cliente.

Il Fornitore e il Cliente sono tenuti ad assumere le misure di sicurezza e di protezione necessarie, sia all'interno della propria organizzazione, sia nello svolgimento di attività che comportino contatti con i terzi, a garantire la riservatezza dei dati e a garantire l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in misura di trattamento dei dati riservati con particolare riferimento alla Legge 196/03.

I dati e i programmi che il Cliente affida al Fornitore sono riservati;

Non si devono considerare segrete le informazioni quando il soggetto da cui provengono:

- ne sia già in legittimo possesso come dato certo;
- le abbia ricevute da terzi autorizzati validamente a trasferirle e senza il vincolo della soggezione al segreto.



Art. 6 - Cause di inconferibilità

Il Fornitore dichiara di non trovarsi in alcuna condizione di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.lgs 8 aprile 2013, n. 39, di cui ha preso visione.
In particolare, ai fini delle cause di inconferibilità, dichiara:

1. di non aver riportato condanna, anche in sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 3 D.lgs 39/2013);
 2. di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all'art.4 del D.lgs 39/2013;
 3. di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all'art.7 del D.lgs 39/2013;
- Ai fini delle cause di incompatibilità dichiara:
4. di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art.9 del D.lgs 39/2013;
 5. di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art.11 del D.lgs 39/2013;
 6. di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art.12 del D.lgs 39/2013;
 7. di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art.13 del D.lgs 39/2013;
 8. di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art.13, comma 2 e comma 3 del D.lgs 39/2013;

Art. 7 - Tracciabilità dei flussi

L'Ente si obbliga a corrispondere al Professionista, quale compenso per la prestazione artistica oggetto del presente contratto, la somma complessiva di € **9.000,00** (Euro novemila/00), oltre Iva di legge, se dovuta, ed al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali e di ogni altro onere cui la prestazione artistica è assoggettata dalla Legge.

Il suddetto compenso sarà liquidato, **esclusivamente** mediante bonifico bancario, (ai sensi della normativa contenuta nei seguenti articoli: n. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010; n. 6 della stessa legge n. 136/2010; nell'articolo 6 del suddetto decreto legge n. 187/2010 convertito con legge n. 217/2010), così come indicato nel superiore Art. 3.

Art. 8 – Visto di congruità sotto il profilo finanziario-contabile

Fermo restando quando specificato dai precedenti articoli, l'esecutività del presente contratto è subordinata all'ottenimento del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, da parte dell'addetto al settore amministrativo-contabile dell'Ente, da apporre in calce al contratto. La mancata apposizione anche di uno solo di tali "visti" per ragioni di obiettiva rilevanza sarà tempestivamente comunicata alla controparte e determinerà la risoluzione contrattuale e di pieno diritto; in tal caso, la controparte non potrà reclamare alcunché, sotto qualsiasi aspetto, previsto o meno dalla presente scrittura.

Art. 9 - Consenso al trattamento dati

Ai sensi della D.lgs. 196/2003 art. 13 e 23 (ex legge 675 31 dicembre 1996 art. 20 e 22) il professionista, sottoscrivendo la presente scrittura privata, presta consenso al trattamento dei propri dati personali per finalità inerenti al contratto medesimo.

Art. 10 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non contemplato nel presente contratto, le parti si impegnano a rispettare le norme vigenti oltre che le disposizioni del Codice Civile ad esso applicabili.
Per eventuali controversie che possano insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione, applicazione o in conseguenza del presente contratto, è competente il Foro di Trapani.

Art. 11 - Durata del contratto

Il presente contratto avrà la durata di due anni, a decorrere dal giorno 25 marzo 2017.
Per l'espletamento dell'incarico di cui sopra, è attribuita al Fornitore e al personale da questi



incontrato, la più ampia facoltà di accedere nei locali dell'Ente, di prendere visione degli archivi storici e di eventuale altra documentazione all'uopo utile nonché di utilizzare, laddove occorresse, le strumentazioni informatiche in dotazione allo stesso, oltre che di effettuare le verifiche finalizzate all'espletamento dell'incarico *de quo*, anche con il supporto del personale dipendente, che dovrà collaborare al fine di fornire le informazioni di cui dovesse avere bisogno per l'espletamento del suo incarico.

Art. 12- Clausola risolutiva espressa

La validità del presente contratto per l'anno 2018 è sottoposto a clausola risolutiva espressa consistente nell'effettiva realizzazione della stagione lirica 2018; pertanto, qualora detta condizione si avverasse, il presente contratto si risolverà con effetti a decorrere dal 31/12/2017, fatto salvo il diritto del Professionista ad ottenere il rimborso delle spese di vitto, viaggio ed alloggio già sostenute nelle fasi propedeutiche all'eventuale programmazione della stagione lirica 2018 e autorizzate dal Consigliere Delegato dell'Ente.

Trapani li, 25/03/2017

Sabrina Catanzaro


Amministratore Unico di Alfamedia Italia S.r.l.



Giovanni Battista De Santis

Consigliere Delegato

dell'Ente Luglio Musicale Trapanese



Per accettazione, a' sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, delle clausole di cui all'art. n. 2.
Trapani, 25/03/2017

Sabrina Catanzaro


Amministratore Unico di Alfamedia Italia S.r.l.



Giovanni Battista De Santis

Consigliere Delegato

dell'Ente Luglio Musicale Trapanese



Visto specifico attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria del compenso pattuito

Il responsabile Ufficio Amministrazione

Rag. Sabina Gianquinto

